



gestione servizi mobilità spa

CAPITOLATO SPECIALE
**PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO-
PUBBLICITARIO DI IMPIANTI DI SERVIZIO (TRANSENNE PARAPEDONALI, MODULARI
MONO/BIPALO E CESTINI) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO (LOCALITÀ BIBIONE)**

Art. 1 - Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente capitolato e della procedura di gara, si intende per:

1. **Concedente:** la società GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ S.p.A. (di seguito “**GSM**” o “**Concedente**”), con sede in Via Colonna, 2, 33170 Pordenone, C.F./P.IVA 01469190936, soggetto affidatario da parte del Comune di San Michele al Tagliamento della gestione degli impianti pubblicitari di servizio oggetto del presente atto.
2. **Concessionario:** il soggetto economico (impresa individuale, società, consorzio o altra forma consentita dalla legge) che risulterà aggiudicatario della procedura di gara per la gestione e lo sfruttamento economico-pubblicitario degli impianti.
3. **Contratto:** l’accordo stipulato tra il Concedente e il Concessionario a seguito dell’aggiudicazione, avente ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti pubblicitari di servizio, di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.
4. **Capitolato:** il presente atto e i relativi allegati, contenenti l’insieme dei patti, delle condizioni e delle disposizioni di ordine tecnico, giuridico e patrimoniale che regolano i rapporti tra Concedente e Concessionario.
5. **Impianti:** le strutture di arredo urbano (transenne parapedonali, moduli mono/bipalo per segnaletica direzionale e cestini gettacarte) installate sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento (località Bibione), destinate a ospitare messaggi pubblicitari.
6. **Elenco Impianti:** l’elenco dei manufatti, individuati per tipologia, quantità e ubicazione nell’Allegato A, che costituiscono l’oggetto materiale della concessione.
7. **Canone di Concessione:** il corrispettivo economico che il Concessionario si obbliga a versare al Concedente per il diritto di sfruttamento pubblicitario degli Impianti.
8. **Canone Unico Patrimoniale (CUP):** il canone di cui all’art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto al Comune di San Michele al Tagliamento per la diffusione di messaggi pubblicitari, il cui versamento è a esclusivo carico del Concessionario.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

Il Contratto ha per oggetto l’affidamento in via esclusiva al Concessionario del servizio di gestione e sfruttamento economico degli spazi pubblicitari disponibili sugli Impianti esistenti, elencati nell’Allegato A, siti nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento (località Bibione) e nella disponibilità di GSM.



gestione servizi mobilità spa

Gli Impianti sono affidati nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al momento della stipula del Contratto. È onere del partecipante alla gara procedere a un sopralluogo preventivo per la verifica dei luoghi, della consistenza e dello stato manutentivo degli Impianti indicati nell'Allegato A. La presentazione dell'offerta implica la piena conoscenza e accettazione dello stato degli Impianti e comporta la rinuncia a qualsiasi pretesa, eccezione o riserva nei confronti di GSM per eventuali vizi, difetti o difformità, anche se non immediatamente apparenti.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare l'esposizione di altri mezzi pubblicitari anche in luoghi limitrofi a quelli di dislocazione degli impianti oggetti del presente contratto.

Art. 3 - Durata e Scadenza

Il rapporto contrattuale avrà una durata fissa e non rinnovabile di **mesi 18 (diciotto)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto. Una volta avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il contratto tra il Concedente e il Concessionario dovrà essere formalmente stipulato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Alla scadenza naturale del termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta. È espressamente esclusa qualsiasi facoltà di proroga, rinnovo tacito o prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine pattuito.

Entro la data di scadenza, il Concessionario dovrà riconsegnare gli Impianti nella piena disponibilità di GSM, in perfetto stato di manutenzione e liberi da qualsiasi materiale pubblicitario, come meglio specificato all'art. 12.

Art. 4 - Divieto di Cessione e Subaffidamento

È fatto divieto assoluto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto o i diritti da esso derivanti, nonché di subaffidare o concedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione e lo sfruttamento economico degli Impianti oggetto della presente concessione.

La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento e determinerà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di GSM al risarcimento del maggior danno.

Art. 5 - Canone di Concessione e Base di Gara

A fronte del diritto di sfruttamento economico in esclusiva degli spazi pubblicitari, il Concessionario si obbliga a corrispondere a GSM un Canone di Concessione.

L'importo a base di gara, riferito all'intera durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi, è fissato in **€ 130.000,00 (centotrentamila/00)**, oltre IVA se dovuta. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il maggior rialzo percentuale su tale importo.

Il Canone di Concessione definitivo sarà pari all'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Art. 6 - Modalità di Pagamento e Oneri Fiscali



gestione servizi mobilità spa

Il Canone di Concessione, come determinato all'esito della gara, dovrà essere versato dal Concessionario in tre rate trimestrali di pari importo. Ciascuna rata dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate da GSM, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

Resta a totale ed esclusivo carico del Concessionario ogni onere tributario connesso all'attività oggetto di concessione. In particolare, il Concessionario è l'unico soggetto obbligato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovuto al Comune di San Michele al Tagliamento per la diffusione dei messaggi pubblicitari. GSM è e resta estranea a tale rapporto tributario e dovrà essere tenuta indenne e manlevata da qualsiasi pretesa avanzata dall'ente impositore a tale titolo.

Il ritardato pagamento di una sola rata del Canone di Concessione o il mancato versamento del CUP comunale costituiscono grave inadempimento e causa di risoluzione espressa del Contratto.

Art. 7 - Obblighi e Oneri a Carico del Concessionario

Oltre a quanto già previsto, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario i seguenti obblighi e oneri:

- a. provvedere alla gestione commerciale degli spazi pubblicitari, inclusa la raccolta e la vendita della pubblicità, operando in piena autonomia e a proprio rischio;
- b. garantire la costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, come dettagliato all'art. 12;
- c. assumere la custodia degli Impianti ai sensi dell'art. 2051 c.c., con piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per qualsiasi danno cagionato a terzi, a beni pubblici o privati, manlevando integralmente GSM da ogni pretesa risarcitoria;
- d. provvedere alla tempestiva messa in sicurezza e rimozione di ogni situazione di pericolo derivante da danneggiamenti, atti vandalici o incidenti, informandone contestualmente GSM;
- e. farsi carico, senza oneri per GSM, dell'eventuale spostamento temporaneo o definitivo degli Impianti qualora richiesto dal Comune di San Michele al Tagliamento o da altre Autorità competenti per motivi di pubblica utilità, sicurezza o viabilità;
- f. stipulare e mantenere attive le coperture assicurative di cui all'art. 14;
- g. adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), previdenziali, assistenziali e contrattuali nei confronti del proprio personale;
- h. rispettare scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di pubblicità, affissioni, codice della strada e arredo urbano, con particolare riferimento al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 8 - Manutenzione, Pulizia e Decoro

Il Concessionario è obbligato a mantenere, per tutta la durata del Contratto e a propria cura e spese, gli Impianti e le aree immediatamente circostanti in perfetto stato di conservazione, efficienza, pulizia e decoro.



gestione servizi mobilità spa

Tale obbligo include:

- la manutenzione ordinaria: pulizia periodica dei manufatti, rimozione di scritte, adesivi o affissioni abusive, verifica della stabilità e funzionalità;
- la manutenzione straordinaria: riparazione o sostituzione integrale di parti o dell'intero manufatto in caso di danneggiamento per usura, eventi atmosferici, atti vandalici, incidenti o qualsiasi altra causa. I nuovi componenti o impianti dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche identiche o migliorative rispetto a quelli sostituiti.

A seguito di segnalazione scritta (via PEC) da parte di GSM, il Concessionario dovrà avviare l'intervento manutentivo richiesto entro 48 (quarantotto) ore. In caso di inerzia, GSM avrà la facoltà di eseguire i lavori in danno, addebitandone i costi al Concessionario e rivalendosi sulla cauzione, fatta salva l'applicazione delle penali e la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 9 - Responsabilità e Manleva

Il Concessionario è l'unico responsabile, civile e penale, per tutti i danni, diretti o indiretti, che possano derivare a persone o cose (inclusi il Concedente, i suoi dipendenti, terzi e beni pubblici o privati) in conseguenza dell'installazione, presenza, manutenzione o rimozione degli Impianti e dell'attività pubblicitaria svolta.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare integralmente GSM da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, sanzione, azione legale o spesa (incluse le spese legali) che dovesse essere avanzata da terzi, dal Comune di San Michele al Tagliamento o da qualsiasi altra Autorità per fatti o omissioni riconducibili all'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario è altresì l'unico responsabile del contenuto dei messaggi pubblicitari esposti, che dovranno rispettare la normativa vigente e non essere lesivi della pubblica decenza.

Art. 10 - Cauzione Definitiva

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto – ivi inclusi il pagamento del Canone di Concessione, gli obblighi di manutenzione, il risarcimento di eventuali danni e il pagamento di penali – il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

L'importo della cauzione è pari al **10% (dieci per cento)** del valore di aggiudicazione (Canone di Concessione offerto per i 18 mesi), oltre IVA.

La garanzia dovrà prevedere la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" e avere validità per l'intera durata del Contratto, maggiorata di 12 (dodici) mesi. La mancata costituzione della cauzione nei termini indicati da GSM comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di escussione parziale o totale, il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto.



gestione servizi mobilità spa

Art. 11 - Copertura Assicurativa

Il Concessionario è obbligato a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a proprie spese, una idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO).

La polizza RCT dovrà coprire tutti i danni a persone, cose o animali derivanti dall'attività oggetto di concessione, con un massimale unico per sinistro, per persone e per cose non inferiore a € **5.000.000,00 (cinque milioni/00)**.

Copia conforme della polizza e quietanza di pagamento del premio dovranno essere consegnate a GSM prima della stipula del Contratto. La mancata presentazione della polizza costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione. Il Concedente procederà ad invitare il secondo classificato alla sottoscrizione del contratto. Qualora anche il secondo non presenti entro 5 gg l'assicurazione prevista si procederà a convocare il terzo classificato, e così di seguito.

Art. 12 - Riconsegna degli Impianti

Al termine della durata contrattuale, per qualsiasi causa determinata (scadenza naturale, risoluzione, recesso), il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare a GSM tutti gli Impianti in perfetto stato di manutenzione, pulizia e funzionalità, liberi da qualsiasi materiale pubblicitario e completi di tutte le loro parti.

La riconsegna sarà formalizzata tramite un verbale di constatazione contraddittorio. Eventuali danni, mancanze o costi di ripristino saranno addebitati al Concessionario e trattenuti dalla cauzione, salvo il maggior danno.

Art. 13 - Clausola Risolutiva Espressa e Penali

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione scritta di GSM di volersene avvalere, nei seguenti casi di grave inadempimento da parte del Concessionario:

- a. mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del Canone di Concessione oltre 15 giorni dalla scadenza;
- b. mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale al Comune, qualora da ciò derivi un pregiudizio per GSM;
- c. cessione o subaffidamento del contratto in violazione dell'art. 4;
- d. mancata costituzione o reintegro della cauzione definitiva o della polizza assicurativa;
- e. grave e reiterata violazione degli obblighi di manutenzione di cui all'art. 8, previa diffida ad adempiere rimasta ineseguita.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, GSM avrà diritto a trattenere la cauzione a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Contratto si risolverà altresì automaticamente in caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario.



gestione servizi mobilità spa

Art. 14 - Spese, Imposte e Tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula e all'esecuzione del Contratto (imposte di bollo, di registro, ecc.) sono a esclusivo carico del Concessionario.

Art. 15 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto e del presente Capitolato, è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

Art. 16 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal Concessionario saranno trattati da GSM per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, nel rispetto della normativa vigente. Il Concessionario si impegna a sua volta a trattare eventuali dati di cui venisse a conoscenza in conformità alla medesima normativa.

Art. 17 - Rinvio Normativo

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato e dal Contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, nonché ai regolamenti vigenti del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 18 – Disposizioni finali

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

GSM spa, da parte sua, comunicherà all'aggiudicatario tutte le deliberazioni, ordinanze municipali, ed altri provvedimenti che possono comportare variazioni alla situazione iniziale.

Art. 19 - Allegati

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato il seguente allegato:

- **Allegato A:** Elenco, tipologia e ubicazione degli Impianti (documento "ALL. A LISTA IMPIANTI.pdf").

Pordenone, li 23 aprile 2026

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Antonio Consorti